

La legge al voto

Intercettazioni: un divieto senza senso

di GIOVANNI BIANCONI

Puntuale come le polemiche sulla mancata prevenzione dopo un terremoto o il crollo di un palazzo, la nuova «ondata» di intercettazioni diffuse nelle ultime settimane ha prodotto la riesumazione del disegno di legge *in itinere* (con molte soste) da più di tre anni. Solo che in questo caso non c'è da evitare alcuna calamità o disgrazia, bensì la divulgazione di atti giudiziari non più segreti, a disposizione delle parti in causa nei processi. Atti potenzialmente pubblici secondo i codici, ma non pubblicabili: un controsenso di cui forse non s'è ben compresa la portata.

L'ultimo emendamento presentato da esponenti della maggioranza mira proprio a questo obiettivo: impedire, fino a una non meglio precisata udienza-filtro, la possibilità di pubblicare le intercettazioni anche se inserite nell'ordinanza con cui il giudice manda in galera un indagato. Forse il resto del provvedimento sì (almeno per riassunto), ma le intercettazioni no. E se, come spesso accade, l'indizio ritenuto più grave sta proprio in un colloquio registrato? Come si fa a non darne conto, nemmeno in sintesi? E chi può dire che è meglio, a maggiore tutela delle persone coinvolte, riepilogare una conversazione «nel contenuto», piuttosto che riportarne il testo esatto? Come può essere più corretta un'informazione sommaria, anziché il testo esatto di ciò che hanno registrato le microspie o ha scritto un giudice?

Si dice che prima di qualsiasi diffusione ci vuole l'udienza-filtro, in cui le parti vagliano il materiale raccolto da inquirenti e investigatori e decidono quale è rilevante e quale no. È una soluzione che può essere utile per le fasi successive del procedimento, ma è ovvio che prima di un ordine di arresto non ci può essere alcun coinvolgimento delle difese. E quando quell'ordine arriva, significa che un giudice ha già valutato l'importanza del materiale sottopostogli dal pubblico ministero (intercettazioni comprese), utilizzando ciò che ritiene necessario a motivare la sua decisione. Com'è successo, da ultimo, nel provvedimento contro Gianpaolo Tarantini e Valter Lavitola.

Le intercettazioni contenute in quell'atto erano state tutte considerate rilevanti dallo stesso magistrato che poi (avendo esaminato altro materiale ac-

quisito successivamente) s'è spogliato dell'inchiesta. Fosse stata in vigore la modifica proposta ieri, non se ne sarebbe potuto sapere niente; solo che i due imprenditori erano uno in cella e l'altro latitante perché sospettati di ricattare il presidente del Consiglio. Sulla base di quali elementi? Segreto. Anche se dal momento degli arresti (e delle «vane ricerche di Lavitola») il segreto non c'era più.

Si dice che bisogna salvaguardare la *privacy*. Ma non si capisce perché questa sia minacciata dalle intercettazioni e non anche, ad esempio, da testimonianze come quelle delle ragazze reclutate da Tarantini. E in ogni caso, nel momento in cui dei colloqui privati sono stati considerati utili dal giudice per dimostrare la consumazione di un reato, o anche solo il contesto in cui il reato s'è consumato, o il tipo di relazioni esistenti tra le persone coinvolte, è inevitabile che la soglia di protezione della riservatezza si abbassi. Un'ordinanza di arresto può essere utilizzata da un avvocato difensore come meglio crede, anche diffondendola nei dettagli per dimostrare eventuali errori del giudice; potrebbe declamarla su una pubblica piazza, parlarne con i giornalisti o a cena con gli amici senza violare alcuna norma, ma nonostante ciò si vuole impedire che i mezzi d'informazione ne riferiscano. Non si vede quale sia la logica di questa situazione; a meno che la *privacy* e il garantismo c'entrino molto meno di quel che si vuole far credere, e non siano dei paraventi per nascondere altre esigenze o priorità.

Non è obbligatorio pubblicare tutto ciò che è contenuto in un provvedimento giudiziario, anzi. È giusto che pure nelle redazioni dei giornali ci sia un vaglio di opportunità e pertinenza, che deve andare oltre quello del magistrato. Ma impedire per legge la divulgazione di documenti che non sono segreti significa violare un principio di libertà che dovrebbe essere intangibile; chi si definisce liberale dovrebbe essere il primo a preoccuparsene.

gbianconi@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA E INFORMAZIONE

Intercettazioni, quel divieto sbagliato